



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 novembre 2008
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0187 (COD)**

**11915/3/08
REV 3 ADD 1**

**MI 257
ENT 180
CONSUM 92
CODEC 978**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 18 novembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardo alle unità di misura

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 10 settembre 2007 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura.
2. Il 26 settembre 2007 il Consiglio ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale che ha emesso il suo parere il 12 dicembre 2007.
3. Il Parlamento europeo ha votato il proprio parere in prima lettura il 29 novembre 2007. Il parere del Parlamento non contiene emendamenti alla proposta della Commissione.
4. Il 15 luglio 2008 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in vista dell'adozione di una posizione comune in virtù dell'articolo 251 del trattato.
5. Il 18 novembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune sulla proposta riportata nel documento 11915/08.

II. OBIETTIVI

6. Gli obiettivi generali della proposta riguardano l'aggiornamento della direttiva 80/181/CEE in modo da:
 - inserire nel suo campo di applicazione la tutela dei consumatori e dell'ambiente,
 - includere come unità legale una nuova unità nel Sistema internazionale di unità di misura (SI)¹,
 - consentire l'uso di indicazioni aggiuntive a tempo indeterminato,
 - cessare di chiedere al Regno Unito e all'Irlanda di porre fine alle poche esenzioni locali per pinta, miglio e oncia troy, laddove siano ancora in uso.

¹ SI sta per "Sistema internazionale di unità di misura" il quale si fonda sulla Convenzione di Parigi del 1875 ed è periodicamente aggiornato dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM). Le unità più diffuse dell'SI sono il metro, il chilogrammo e il secondo.

III. POSIZIONE COMUNE

Osservazioni generali

7. Il Consiglio, che approva gli obiettivi della proposta, ha nondimeno cercato di migliorarne talune disposizioni e di aggiungerne altre ancora, in particolare affinché la legislazione comunitaria rispecchi alcune modifiche aggiuntive al sistema SI e la Commissione presenti una relazione sull'evoluzione riguardante la direttiva 80/181/CEE, in particolare per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale.

Regolare funzionamento del mercato interno e l'accettazione internazionale delle unità SI

8. La direttiva 80/181/CEE del Consiglio è stata riesaminata con cadenza decennale per quanto attiene alle esenzioni locali e all'uso di indicazioni aggiuntive. Il Consiglio concorda con la finalità della proposta, che mira a rafforzare la certezza del diritto eliminando i limiti di tempo previsti per le deroghe al principio generale secondo cui le unità SI dovrebbero avere la più ampia utilizzazione possibile. Il Consiglio, tuttavia, ritiene importante seguire attentamente gli effetti della direttiva sulle unità di misura sul regolare funzionamento del mercato interno e sul commercio internazionale. Si è provveduto a inserire a tale scopo un nuovo articolo 6 ter per prevedere una relazione della Commissione su tali effetti dieci anni dopo l'entrata in vigore di questa direttiva di modifica.
9. Per spiegare le disposizioni dell'articolo 6 ter e tenere in conto l'importanza della vigilanza della Commissione sul regolare funzionamento del mercato interno, il Consiglio ha aggiunto un nuovo considerando 4. Il Consiglio ha inoltre tenuto a mettere in evidenza la necessità di promuovere l'accettazione nei mercati dei paesi terzi di beni etichettati esclusivamente con unità SI ed a tale scopo ha inserito il considerando 5.

Evoluzione del sistema SI

10. Il Consiglio concorda con l'obiettivo della Commissione di introdurre nella legislazione comunitaria la nuova unità SI "katal". Desidera però che nella legislazione comunitaria si tenga conto anche di altri sviluppi del sistema SI. Per tale ragione la definizione del "kelvin" che figura nel capitolo I, punto 1.1 dell'allegato della direttiva è aggiornata per tener conto della risoluzione 10 della XXIII Conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM 2007). Inoltre i punti 1.2.1 e 1.2.3 del capitolo I dell'allegato sono modificati per tener conto della decisione della CGPM 1995 di considerare adimensionali le unità "radiante" e "steradiano".
11. I nuovi considerando 7 e 9 tengono conto delle modifiche apportate all'allegato.

Altre modifiche alla proposta della Commissione

12. Il Consiglio ha introdotto alcune lievi modifiche ai considerando 3 e 6 per far trasparire la finalità delle altre modifiche apportate alla proposta. Ha inoltre allineato l'articolo 2 al testo convenuto per atti analoghi e ha aggiunto pertanto il considerando 11. Si è provveduto infine ad apportare talune modifiche squisitamente tecniche all'allegato per tener conto di quelle di cui al punto 10.

IV. CONCLUSIONI

13. La posizione comune del Consiglio ha gli stessi obiettivi generali della proposta della Commissione di modifica della direttiva. L'intenzione alla base delle modifiche introdotte è quella di contribuire agli obiettivi generali della direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura. La Commissione ha indicato, nel momento in cui il Consiglio ha raggiunto l'accordo politico, che accetta in generale le modifiche del Consiglio alla proposta.